



---

Responsabile del procedimento: FALLICO MICHELE

**Oggetto:** Impianto sportivo privo di rilevanza economica denominato "San Francesco". Proroga della durata della Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo "San Francesco" all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona ai sensi dell'art. 216 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020.

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- Il Comune di Crotona è titolare degli impianti sportivi individuati nell'allegato "A" del *"Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali"*, approvato dal Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 19.06.2020, nonché nell' *"Elenco Strutture Impianti Sportivi - Estratto di cui allo stato patrimoniale allegato al rendiconto di gestione anno 2018"*;
- Il predetto *"Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali"*, nel richiamare la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 14.12.2016, distingue gli impianti sportivi comunali tra *"Impianti a rilevanza Economica"* e *"Impianti privi di rilevanza economica"*, disponendo, per i primi, l'affidamento mediante concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164 e segg. Del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) e, per i secondi, l'affidamento mediante concessione di servizi oppure mediante concessione amministrativa, da adottare all'esito di una procedura di evidenza pubblica, qualora si tratti di impianti di piccolissime dimensioni dove non è ipotizzabile una gestione economica del servizio;
- Restano esclusi dalla disciplina prevista dal predetto *"Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali"*, approvato dal Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 19.06.2020, gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento, e l'impianto sportivo "E. Scida";

**CONSIDERATO** che tra gli impianti non a rilevanza economica individuati nell'allegato "A" del *"Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali"* e rientrante nell'*Elenco delle Strutture "Impianti Sportivi"*

ricade l'impianto sportivo privo di rilevanza economica polivalente denominato "San Francesco" sito in Crotona alla via Repaci.

**VISTO** l'art. 118 della Costituzione nella parte in cui dispone che lo Stato e gli altri Enti del governo del territorio favoriscono *"l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà"* (c.d. principio di sussidiarietà orizzontale);

**VISTO** l'art. 90, commi 24 e 25, della legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) e dall'articolo 13 del D.L. 87/2018, come convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, in relazione all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici, stabilisce che:

- (comma 24): *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*;
- (comma 25): *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici"

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 38, che prevede al :

- (comma 1): *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*,
- (comma 2): *"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;

- (comma 3): *“Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”;*

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 13- quater, lett. d)), le disposizioni del d.lgs. 38/2021 si applicheranno dal 1° gennaio 2023. Fino a tale data si applicherà la disciplina recata, principalmente, dalla L. 147/2013 ( L. di stabilità 2014: art. 1, co. 304-305) e dal D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 62).

**VISTO** l'art. 8, comma 1, lettera a) (*Compiti dei Comuni*), della Legge Regionale n. 28/2010 *“Norme in materia di sport nella Regione Calabria”*, che dispone quanto segue: *“1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di interventi: (a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d’interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;”;*

**VISTO** il richiamato *“Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi Comunali”*, modificato, da ultimo, con deliberazione n. 26 del 19.06.2020 del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario straordinario nelle funzioni di Giunta Comunale ex art. 48 del D.LGS.267/2000) n. 11 del 10.01.2020 avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo. Affidamento gestioni impianti sportivi. Linea guida ANAC”;*

**VISTA** la delibera di Giunta comunale n. 53 del 22.02.2021, avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Comune di Crotona e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)”;*

**VISTO** il Protocollo d'intesa stipulato tra il Comune di Crotona ed il Comitato Italiano Paralimpico Calabria, firmato in data 26.04.2021, secondo cui:

- tra gli obiettivi del citato protocollo di intesa è prevista la promozione della persona e dell’inclusione sociale delle persone che vivono una condizione di disabilità, psico-fisica e motoria;
- il Comune di Crotona, attraverso le associazioni sportive o consorzi gestori degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione comunale garantirà l'accesso ai portatori di handicap compatibili con l'attività sportiva proposta in forma gratuita (salvo spese assicurative) residenti nella Città di Crotona. Alle associazioni sportive è demandata la selezione in base alle discipline svolte e alle caratteristiche dell'impianto;

**CONSIDERATO** che gli impianti sportivi comunali sono dati in gestione, regolarizzati con convenzioni, a società sportive operanti sul territorio comunale;

**RILEVATO** che con Delibera della Giunta Comunale n. 178 del 25.06.2010, e successiva Determinazione Dirigenziale n. 9690 del 13.08.2010 l'Amministrazione Comunale approvava l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo polivalente denominato "San Francesco" all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona prevedendo la durata della convenzione in **anni 12 (dodici)** così come dagli atti sopra citati.

**PRESO ATTO** che, in esecuzione di quanto sopra rilevato, per l'impianto sportivo privo di rilevanza economica denominato "San Francesco", il Dirigente *pro tempore* del Comune di Crotona e il Presidente *pro tempore* dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona hanno sottoscritto la Convenzione per l'impianto sportivo privo di rilevanza economica sopra citato registrato in atti al n. 223 del 30 settembre 2010, avente durata pari ad **anni 12 (dodici)** dalla sottoscrizione della stessa

**RILEVATO** che con la Convenzione **Reg. n. 223 del 30.09.2010** sottoscritta tra il Comune di Crotona e l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona veniva dato in concessione l'impianto sportivo denominato "San Francesco" sito in Crotona alla via Repaci prevedendo la naturale scadenza al 30 settembre 2022;

**RILEVATO** altresì che nella Convenzione di che trattasi la concessione dell'impianto in oggetto avveniva a fronte della esecuzione dei lavori di cui ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4 del testo;

**RITENUTO** che, a norma dell'art. 6 della convenzione in essere, la convenzione ha durata di **12 anni** dalla sottoscrizione e pertanto prevista alla data del 30.09.2022;

**CONSIDERATO** che,

- in data 08.07.2021 con nota protocollo n. 43869 acquisita al protocollo dell'Ente perveniva richiesta di proroga della concessione dell'impianto sportivo denominato "San Francesco" da parte del concessionario ai sensi dell'art. 216 del D.L. rilancio n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
- in data 29.09.2022 con nota protocollo n. 73069 acquisita al protocollo dell'Ente è pervenuta una nuova richiesta di proroga della concessione dell'impianto sportivo denominato "San Francesco" da parte del concessionario ai sensi dell'art. 216 del D.L. rilancio n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 sino al 30.09.2025.

**DATO ATTO** che la nuova richiesta di proroga formulata è stata motivata dal fatto che il recupero economico atteso nella fase successiva all'emergenza sanitaria da Covid-19, non si è realizzato per la perdita delle risorse economiche necessarie per un'ottimale gestione delle attività;

**DATO ATTO** che la suddetta comunicazione è pervenuta in data 29.09.2022 con nota protocollo n. 73069 con la quale la l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona si impegna a non richiedere al Comune di Crotona ulteriori periodi di proroga oltre a quello ora richiesto sino al 30.09.2025 ai sensi dell'art. 216 del D.L. rilancio n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020.

**RILEVATO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01.02.2020 è stato Dichiarato lo Stato di emergenza nazionale dovuta all'epidemia COVID19, vigente, a seguito di proroghe, sino al 31.03.2022, che ha portato ad un lungo periodo di fermo dell'attività sportiva con la conseguente scadenza di alcune convenzioni non rinnovate o in fase di rinnovo in quanto con la pandemia si necessitava rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite e non completamente ammortizzate;

**CONSIDERATO** che lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19 si è protratta sino al 31.03.2022 e che essa ha effettivamente coinvolto, con le connesse limitazioni, gran parte della stagione sportiva 2021/2022 e che anche il periodo successivo al 31.03.2022 è stato comunque caratterizzato da una lenta ripresa delle normali attività

**CONSIDERATE** le disposizioni previste dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 Decreto Rilancio il quale norma i rapporti di concessione di impianti sportivi dello Stato o di altri enti territoriali.

**RICHIAMATO**, l'art. 216 (*Disposizioni in tema di impianti sportivi*) del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180). In particolare il *secondo comma* del suddetto articolo che mira al riequilibrio delle condizioni contrattuali, in ragione della prolungata sospensione delle attività sportive, a causa delle ripetute sospensioni delle attività adottate dallo Stato quale misura preventiva al contagio da covid 19;

**RAVVISATO** che ai sensi dell'art. 216 secondo comma del c.d. Decreto rilancio è previsto espressamente che *"..... le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze*

*all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. "*

**VALUTATO**, pertanto, in applicazione dell'*art. 216 comma 2* del Decreto Rilancio di concedere una proroga alla concessione Reg. n. 223 del 30.09.2010 sino al 30 settembre 2025 e dato atto che è rispettato il limite massimo di tre anni;

**CONSIDERATO** il preminente interesse pubblico di sostenere le associazioni sportive del territorio e di ovviare al deperimento della struttura sportiva che costituisce patrimonio dell'ente, specialmente in un periodo caratterizzato anche dalla conclamata crisi delle attività sportive a livello nazionale;

**RITENUTO** opportuno per le suddette finalità procedere alla formalizzazione della proroga della concessione in uso mediante l'approvazione di un *addendum (Allegato 1)* alla Convenzione Reg. n. 223 del 30.09.2010, alle medesime condizioni della convenzione in essere che non viene innovata nei contenuti ma meramente prorogata nella durata;

**ATTESO** che la proroga, mediante sottoscrizione tra le parti, costituisce un mero differimento della durata contrattuale che non dà luogo a stipula di una nuova convenzione;

**RITENUTO** necessario garantire la continuità nell'offerta del servizio all'interno delle strutture, lo svolgimento delle attività sportive e pertanto consentire l'utilizzo e la gestione di detta struttura allo scopo di garantirne il corretto svolgimento delle pratiche sportive e pertanto, accogliere la domanda di proroga al protocollo n. 73069/22 dell'ente

**RITENUTO** che:

- sulla base della documentazione prodotta, risulta che l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotone ha adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico dalla convenzione stessa;
- sussistono pertanto le condizioni per disporre, in applicazione del richiamato art. 6 della Convenzione Reg. n. 223 del 30.09.2010 il rinnovo della Convenzione stessa per ulteriori **3 (tre) anni**, fermo restando che alla scadenza non saranno ammessi altri rinnovi o proroghe ai sensi

dell'art. 216 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, rideterminando la scadenza al 30 settembre 2025.

- di dover pertanto approvare lo schema di *addendum* (allegato n. 1) alla Convenzione Reg. n. 223 del 30.09.2010, da sottoscrivere tra le parti, che costituisce parte integrante del presente atto;

**RILEVATO** che oggetto dell'*addendum* è solo il rinnovo della Convenzione Reg. n. 223 del 30.09.2010, in conformità alle previsioni dell'art.6 delle Convenzione stessa, mentre rimangono invariate le ulteriori condizioni dell'accordo stipulato tra le parti;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che:

- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale e del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale;
- che l'assenza di conflitto di interesse è stata verificata mediante l'acquisizione, al fascicolo unico del procedimento, dell'apposito modello (di cui all'Allegato A della Direttiva n. 1/2021 del Segretario Generale/R.C.P.T. del Comune di Crotona) compilato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente;

**VISTO:**

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 90, commi 24 e 25 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
- il Decreto Legislativo 18 apr. 2016 nr. 50 "Nuovo Codice Appalti" e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr 267 "Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali";
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180).

- lo Statuto del Comune di Crotona;
- il *“Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi Comunali”*, approvato dal Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 19.06.2020;
- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 11.03.2022, che assegna all’Avv. Francesco Marano la funzione dirigenziale in ordine alla direzione ad interim del Settore 8° *“Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio”*;

### DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di **prendere atto** di quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione Reg. n. 223 del 30.09.2010, stipulata tra il Comune di Crotona e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona relativa alla gestione dell’Impianto sportivo, privo di rilevanza economica denominato *“ San Francesco”*, e sito in Crotona alla Via Repaci.
3. Di **dare atto** che, sulla base della documentazione prodotta dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona in ordine agli obblighi posti a suo carico, sussistono le condizioni per l’applicazione per la proroga della predetta convenzione per ulteriori **3 (tre)** anni, fermo restando che alla scadenza non saranno ammessi altri rinnovi o proroghe, ai sensi dell’art. 216 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, rideterminando in tal modo la scadenza al 30 settembre 2025, non ulteriormente prorogabili.
4. Di **approvare** l’*addendum* (allegato n. 1) alla Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica polivalente denominato *“San Francesco”*, e sito in Crotona alla Via Repaci, Reg. n. 223 del 30.09.2010, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Di **procedere** alla sottoscrizione tra il Comune di Crotona e Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Crotona dell’*addendum* Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica polivalente denominato *“San Francesco”*, approvato con la presente determina, dando atto che, per le parti non modificate, i rapporti tra le parti continueranno ad essere regolati dalla Convenzione Reg. n. 223 del 30.09.2010.



6. Di **dare atto** che la Convezione prevede che il concessionario è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto alle condizioni pattuite, salvo che per gli interventi di natura straordinaria che restano a carico del Comune di Crotona.
7. Di **dare atto** che il Comune di Crotona non corrisponderà nessun contributo finanziario a parziale rimborso delle spese di gestione.
8. Di **dare atto** che, in conformità di quanto sottoscritto tra le parti nella Convezione registrata in atti Reg. n. 223 del 30.09.2010, si conferma quanto sottoscritto all'art. 4 della stessa.
9. Di **dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
10. Di **dare atto** infine che il responsabile del procedimento è Dott. Michele Fallico.
11. Di **attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147- bis, comma1, del D.L.g.s. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento.
12. La presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio del Comune con le modalità previste dal Regolamento per l'organizzazione del servizio di deposito degli atti e del servizio di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line, approvato con delibera G.C. n. 324 del 14-10-2019.

Crotona, lì 29/09/2022

Il Dirigente  
*f.to Avv. Francesco Marano*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

## **Visto di regolarità tecnica**

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
*f.to Avv. Francesco Marano*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 04/10/2022 registrata al n° 5059 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 04/10/2022

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**

*f.to Dott. Antonio Nicoletta*